



# TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso  
visto il ricorso proposto ex artt. 14 ter e seguenti della legge 3/2012 ai fini della ammissione  
alla procedura di liquidazione del patrimonio ;  
visti i documenti prodotti e la relazione del Gestore della Crisi

## OSSERVA

I ricorrenti

[REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a  
[REDACTED] in Via [REDACTED]

[REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente  
a [REDACTED] in [REDACTED]

[REDACTED] E ([REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e  
residente a [REDACTED] in [REDACTED]

hanno presentato ricorso per l'ammissione alla liquidazione del patrimonio in quanto  
membri della stessa famiglia non conviventi, chiedendo la applicazione dell'articolo 7 bis  
legge 3/2012 essendo l'indebitamento di origine comune

I ricorrenti hanno premesso di non essere assoggettabili alle procedure concorsuali di cui  
all'art. 1 della R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, di non  
aver fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da  
sovraindebitamento di cui alla Lg. 27/01/2012 n. 3 e di aver assunto obbligazioni estranee a  
qualsivoglia attività imprenditoriale o professionale personale, ad eccezione del sig. Luigi  
Marcucci il quale presenta esposizioni per l'esercizio di attività d'impresa

Gli istanti hanno manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i mezzi  
finanziari per farvi fronte, con la conseguenza che non è più possibile adempiere alle  
obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

L'indebitamento è nato per i finanziamenti accesi al fine di destinare liquidità alla attività  
del [REDACTED]. Infatti i [REDACTED] hanno  
garantito il figlio perché questi ottenesse un mutuo dalla BPER BANCA S.p.A. per destinare  
liquidità all'attività di bar che lo stesso svolgeva in [REDACTED]. Inoltre il sig. [REDACTED]

Con decreto del 20 dicembre 2021 il Giudice relatore ha provveduto a richiedere ai proponenti integrazioni relative all'ammontare degli interessi su credito ipotecario e stanziamento somma a titolo di fondo spese per le operazioni vendita

In data 28.12.2021 questi, per relazione integrativa del Gestore della Crisi, hanno provveduto alla richiesta integrazione e pertanto possono ritenersi soddisfatti i requisiti di legge per l'ammissione

#### DICHIARA

Aperta la procedura di **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO** proposta dai signori

[REDACTED] (N. [REDACTED] 31/1/1958), nato a [REDACTED] il [REDACTED] è residente a [REDACTED] in Via [REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]), nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] M. [REDACTED] L. [REDACTED] (N. [REDACTED] 1985 F), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in [REDACTED]

#### NOMINA

Liquidatore **il dott. SEBASTIANO NASUTI**

#### DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

#### STABILISCE

Che il presente provvedimento e la domanda di ammissione vengano pubblicati, a cura del liquidatore nominato, su quotidiano a tiratura nazionale epurato dei dati personali del ricorrente ed annotate nel registro delle imprese, ove intestate ai predetti;

#### ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore in presenza di beni immobili da liquidare e mobili registrati

#### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

#### DICHIARA

Esecutivo il presente provvedimento che verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

#### FISSA

risulta coobbligato con il figlio per un finanziamento concesso da INTESA SAN PAOLO S.p.A. a quest'ultimo sempre per liquidità da destinare alla sua attività. Infine negli anni 2018 e 2019 i genitori hanno richiesto ed ottenuto finanziamenti (UBI Banca e PRESTITALIA) per ottenere liquidità per aiutare il figlio nel pagamento dei debiti che nel frattempo andavano aumentando fino ad arrivare alla chiusura dell'attività al 31/12/2019.

Il piano di liquidazione del patrimonio prevede la liquidazione di cespiti mobili ed immobili con attivo realizzabile di € 218.824,00 circa a fronte di una esposizione debitoria del

[redacted] di circa €209.452,97, esposizione debitoria del [redacted] di € 120.101,00, esposizione di [redacted] di € 99.930,00

Il totale complessivo dei debiti dei tre debitori è di €252.178,81 considerate le duplicazioni debitorie per mutui imputati per obbligato principale e garanti.

Per [redacted] si evidenzia residuo debito su mutuo ipotecario.

Il Fabbisogno mensile viene conteggiato dai ricorrenti con riferimento a n. 2 nuclei familiari e equitativamente ridotto fino ad € 3.728,60 (in luogo della sommatoria 4.657,00€): tale scelta appare giustificata anche dalla circostanza che il [redacted] risulta essere convivente con possibile ulteriore reddito della convivente che non viene documentato.

Per quanto riguarda la stabilità reddituale dei ricorrenti, il Gestore della Crisi, dott. Nasuti, ha attestato che la situazione reddituale dei signori [redacted] e [redacted] è stata stabile per il periodo 2014-2020, per il [redacted], dopo la chiusura della attività nell'anno 2019, risulta avere reddito lordo di circa 8.300,00 euro annui.

Nel Piano della Liquidazione del Patrimonio emerge un attivo patrimoniale pari a complessivi Euro 218.824,84 a fronte di debiti pari a complessivi Euro 252.178,81.

Il Piano si sviluppa in n. 4 anni con vendita del compendio immobiliare nel primo anno successivo alla ammissione dei ricorrenti alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Le spese della procedura sono state quantificate in € 17.565,00 oltre spese necessarie per la liquidazione dei beni (in prededuzione anch'esse).

Per il creditore ipotecario viene allegata ispezione ipotecaria nella quale risulta il [redacted] terzo datore di ipoteca su immobile in Atessa per mutuo ipotecario fondiario BLS SPA (iscrizione ipotecaria del 23 aprile 2009 su Comune Atessa CF foglio 25 partt. 201, 4037 e CT foglio 25 partt 91,92, 4038, 4039).

Per l'ipotecario è prevista la soddisfazione nella misura del 99,29% e i beni sui quali insiste la ipoteca sono previsti in liquidazione.



limite di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b), in considerazione dello stato di famiglia del sig. [REDACTED] nella misura della pensione minima pari ad € 515,68 mensili per il 2021 (rivalutazione annuale ISTAT),

dei signori [REDACTED] e [REDACTED] conviventi nella misura di € 950,00 per l'anno 2021 (rivalutazione annuale ISTAT)

autorizzando il liquidatore alla apprensione del residuo disponibile in ipotesi di mancato realizzo del valore di € 218.824,84 quale attivo a disposizione.

\*\*\*

Il decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Autorizza alla pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Lanciano il personale di Astegiudiziarie presente presso gli Uffici del Tribunale di Lanciano per il tramite della Cancelleria, il decreto dovrà essere epurato dei dati personali.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato per la accettazione dell'incarico

Lanciano 26/01/2022

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Chiara D'Alfonso